

## **TI\_GERICHTE 12.2019.33 vom 2. Juni 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-06-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2019.33](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2019.33)

FR: TI\_GERICHTE 12.2019.33 du 2 juin 2020

IT: TI\_GERICHTE 12.2019.33 del 2 giugno 2020

### **Regeste**

Contratto d'appalto relativo a lavori di ampliamento e ristrutturazione. Difetti dell'opera e tempestiva notifica degli stessi, in concreto non provati

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

Con appello del 1° febbraio 2019 AP 1 ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Concretamente, l'appellante censura gli accertamenti pretorili e nega che i lavori siano finiti nel corso del 2008 come ammesso dal Pretore. Ella afferma inoltre che “ i difetti sono stati notificati durante tutta l'esecuzione dell'opera direttamente dalla DL ” (appello, pag. 3) e sostiene che le notifiche sono state tempestive. Nel contempo, asserisce che la controparte non ha mai preteso che la notifica relativa ai difetti al riscaldamento fosse tardiva. Dal conto suo, l'attrice con risposta del 14 marzo 2019 chiede la reiezione del gravame e la conferma del querelato giudizio, pure con protesta, di tasse, spese e ripetibili.

#### **E. 6**

La natura del contratto venuto in essere tra le parti in causa non è controversa, trattasi di un contratto di appalto giusta l'art. 363 CO.

#### **E. 7**

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al Pretore è stata iniziata nel luglio 2010 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il 27 dicembre 2018 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv.1 CPC, DTF 137 III 127, consid. 2 pag. 129 - 130).

#### **E. 8**

Per sua natura l'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. In alcuni punti l'appello qui in esame non contiene una critica precisa al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza per altro approfondire le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, il momento in cui le opere sarebbero state consegnate, e quello in cui gli asseriti difetti sarebbero stati scoperti e notificati. L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed

espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

## **E. 9**

Il Pretore si è già espresso sulla dottrina e sulla giurisprudenza applicabili alla fattispecie. Nel concreto caso vale nondimeno la pena ricordare che, giusta l'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera, il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. L'opera deve, di regola, essere verificata al momento della sua consegna; concretamente, quando tutti i lavori contrattualmente pattuiti sono stati portati a termine dall'appaltatore (v. per tutti Gauch, *Der Werkvertrag*, 5<sup>a</sup> ed., n. 2109, pag. 765) oppure quando i lavori ancora da eseguire sono di importanza minima rispetto al complesso delle opere appaltate (vedi anche Zindel/ Pulver/ Schott, *Basler Kommentar*, 6<sup>a</sup> ed., n. 3 ad art. 367 con rinvii). La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irricognoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (v. Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina maggioritaria, l'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente, che deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile e come e a chi ne ha comunicato l'esistenza (v. DTF 4A\_202/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.1 con riferimenti, DTF 4A\_51/2007 dell'11 settembre 2007 consid. 4.5; Zindel/ Pulver/ Schott, op. cit., n. 32 ad art. 367 CO; Tercier/ Bieri/ Carron, *Les contrats spéciaux*, 5<sup>a</sup> ed., 2016, n. 3830; Gauch, op. cit., n. 2164 segg.; Chaix, *Commentaire Romand*, CO I, 2<sup>a</sup> ed., n. 33 ad art. 367). L'appaltatore può però rinunciare a prevalersi della tardività della notifica dei difetti, ritenuto che una tale rinuncia può avvenire anche per atti concludenti, ad esempio nel caso in cui egli riconosca senza riserve la propria responsabilità per i difetti, oppure laddove egli - pur consapevole dell'intempestività della notifica - si adoperi senza riserve nell'eliminazione degli stessi. L'onere della prova della rinuncia incombe al committente che se ne prevale (v. per tutti Gauch, op. cit., n. 2163 con rinvii). Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato i criteri in base ai quali va esaminata la tempestività della notifica di cui all'art. 367 CO. Così, il termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va determinato tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso ritenuto che, nella maggior parte delle situazioni, un termine da 7 a 10 giorni dovrebbe essere adeguato. Il termine è però più breve se v'è il rischio che l'attesa aggravi ulteriormente il danno, mentre negli altri casi la valutazione circa l'adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (v. Gauch, op. cit., n. 2180 e 2180; Tercier/ Bieri/ Carron, op. cit., n. 3818 segg.; Chaix, *Commentaire Romand* CO-I, n. 8 segg. e 17 ad art. 370 CO; DTF 118 II 142 consid. 3b). La notifica deve essere inoltre sufficientemente dettagliata affinché all'appaltatore possa essere chiaro quali delle opere eseguite debbano essere considerate come non accettate. Una generica indicazione dell'esistenza di difetti non è sufficiente per ritenere data l'esistenza di una valida notifica dei difetti ai sensi dell'art. 367 CO (v. DTF 4A\_51/2007 dell'11 settembre 2007 consid. 4.5; Gauch, op. cit., n. 2128 segg.; Tercier/ Bieri/ Carron, op. cit., 3815; Zindel/ Pulver/ Schott, op. cit., n. 18

ad art. 367 CO ).

#### **E. 10**

Nel concreto caso, come correttamente rilevato dal Pretore, in prima sede AP 1 si è limitata a sostenere la difettosità delle opere eseguite da AO 1 omettendo però di prendere posizione sulla chiara contestazione di intempestività della notifica sollevata da quest'ultima con la replica. In nessuno dei propri allegati di causa la committente ha speso una sola parola sulla tempestività della notifica né in termini generici né riferita ai singoli difetti. Tantomeno ella ha illustrato quando sarebbe avvenuta la notifica degli stessi, né ha indicato quale dei (numerosi) documenti prodotti e richiamati proverebbe che la notifica sia avvenuta tempestivamente. In assenza di una reazione da parte della convenuta, non spettava al Pretore supplire a questa mancanza allegatoria andando a ricercare nella copiosa documentazione agli atti per ogni (asserito) difetto se, quando e a chi, lo stesso era stato notificato. Con ogni evidenza, AP 1 è venuta meno sia al proprio onere allegatorio - non adempiendo agli obblighi procedurali previsti dagli art. 78 cpv. 1, 170 cpv. 1 litt. e) e f) e art. 176 cpv. 1 CPC-TI - che a quello probatorio (si rinvia a quanto illustrato al consid. 9, dove si ricorda, per l'appunto, che l'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente, che deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile e come e a chi ne ha comunicato l'esistenza; art. 8 CC). Infatti, solo in sede di appello, e pertanto irritualmente e in palese violazione del principio attinatorio, AP 1 si esprime su questa contestazione affermando che i difetti sono stati notificati durante tutta l'esecuzione dell'opera da parte della direzione lavori (appello, pag. 3) e che le opere non sarebbero state terminate nel 2008 come ammesso dal Pretore (appello, pag. 4; vedi anche consid. 8). Al riguardo, si rileva che agli atti figura una serie di documenti e di email dai quali si evince che vi sono stati, effettivamente, dei contatti tra le parti aventi per oggetto lamenti in relazione all'esecuzione delle opere (in particolare vedi atti rich. arch. F\_\_\_\_\_); dagli stessi è però impossibile - in assenza di indicazioni precise della committente - stabilire quando i difetti sarebbero stati scoperti e quindi notificati. Neppure in questa sede AP 1 fornisce informazioni chiare su quando - a suo dire - sarebbero terminati i lavori limitandosi ad asserire che “ nel 2009 le opere non erano state consegnate ” e che “ vi erano innumerevoli questioni ancora da risolvere ” (appello, pag. 4). In assenza di precise e circostanziate indicazioni e allegazioni da parte di AP 1 è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto quale primo scritto di notifica quello di data 29 aprile 2020 (doc. 1). A questo vada altresì aggiunto che la committente neppure sostiene che ci sia stata una rinuncia tacita della ditta appaltatrice a prevalersi della tardività. Contrariamente a quanto sembra credere l'appellante le richieste di copertura assicurativa inoltrate a Vaudoise assicurazione, per altro respinte dalla stessa, non si rivelano decisive non fornendo indicazioni chiare né sulla scoperta dei lamentati difetti né sulla loro notifica e men che meno sulla fine dei lavori (doc. 5, 6, 7, 8). Inconsistente si rivela inoltre la tesi appellatoria secondo cui AO 1 avrebbe contestato unicamente la tempestiva notifica dei difetti relativi ai cattivi odori, alla insufficiente pressione della doccia della piscina e alla mancata rifinitura dell'armadio delle serpentine (appello, pag. 4). Un'attenta lettura degli allegati della parte attrice, in particolare della replica, non lascia dubbi sul fatto che la contestazione si riferisca a tutti i difetti indicati nella risposta e non solo a questi ultimi. In merito a questi particolari difetti l'attrice ha precisato che sono stati contestati per la prima volta in sede giudiziaria.

#### **E. 11**

Alla luce di quanto precede, la committente - non avendo né allegato né tantomeno provato l'avvenuta tempestiva notifica dei difetti - non può vantare alcuna contropotesa per il minor valore dell'opera.

#### **E. 12**

Così stando le cose si può prescindere dall'entrare nel merito delle contestazioni appellatorie relative ai singoli difetti e alla quantificazione del minor valore dell'opera.

#### **E. 13**

. Ne discende la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell'appellante. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 15'000.-. Per questi motivi, richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide: 1. L'appello 1° febbraio 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dell'appellante con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'700.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.